

(N. 2306-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 1952*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1952 (V. Stampato N. 2839)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 DICEMBRE 1952

---

**Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1953**

---

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2306-B relativo alla proroga del termine di presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna era già stato approvato dal Senato e fissava come data di chiusura del tempo di presentazione il 31 dicembre 1952.

La relazione redatta dal sottoscritto metteva in evidenza la possibilità di questi nuovi impianti nelle due isole e si augurava una pronta rispondenza delle Società e degli organismi tecnici e finanziari interessati a questo importantissimo ramo delle attività produttive nelle due regioni che possono trarne i più cospicui vantaggi.

La Camera dei deputati prendendo in esame il suddetto disegno di legge, opinò che fosse

opportuno prorogare i termini di consegna di un anno, spostandoli cioè al 31 dicembre 1953.

La modificazione apportata appare perfettamente logica, se si tiene conto delle gravi difficoltà che l'ampliamento degli impianti idroelettrici nelle due isole presenta, l'importanza di favorirne in tutti i modi gli sviluppi ulteriori, ed il fatto che ormai il termine del 31 dicembre 1952 è scaduto.

A conferma della possibilità di nuove realizzazioni citiamo, a titolo d'esempio, gli studi in corso per il nuovo impianto del Coghinas in provincia di Sassari della potenza di 10 mila kw e per l'ampliamento del Tirso con l'impianto del Taloso di 35 mila kw.

Perciò si propone l'approvazione del nuovo testo del citato disegno di legge.

PANETTI, *relatore*.

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

##### Art. 1.

Le domande di contributo prevedute dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1952. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

##### Art. 2.

L'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, è modificato come segue:

«Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457».

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 1.

Le domande di contributo prevedute dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

##### Art. 2.

*Identico.*